



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel. 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022: approvazione aliquote, determinazione delle rate e delle scadenze di versamento.

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIABERTO Emilio Stefano - Presidente	Sì
2. MILETTO Paolo - Assessore	Giust.
3. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco	Sì
4. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
5. ANSELMO Chiara - Consigliere	Sì
6. BLANDINO Giovanni - Consigliere	Sì
7. BUCCI Gualtiero - Consigliere	Sì
8. PENT Alex - Consigliere	Giust.
9. AUDI BUSSIO Ezia - Consigliere	Sì
10. SIBILLA Emanuele - Consigliere	Giust.
11.	
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 3

Assume la Presidenza **CHIABERTO Emilio Stefano**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 29/04/2022**OGGETTO:****IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.****IL SINDACO**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 20/04/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote relative alla nuova IMU:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: <ol style="list-style-type: none">1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario;2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante;3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale;4. il contratto deve essere registrato.	8,8 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,8 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco 1, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	8 per mille	
Immobili Merce ("fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che non essendo disponibile il prospetto di cui al comma 756, questo Ente approva le aliquote IMU per l'anno 2022, con le medesime procedure adottate negli anni precedenti.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228/2012, prevede che i comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di Gestione degli F24;
- la quota di alimentazione del FSC posta a carico di questo Comune è di € 97.616,61;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Dato atto che ai sensi del DM 02/03/2022, per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 31 maggio 2022 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “Nuova” IMU approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 07/08/2020;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote, detrazioni e le assimilazioni dell'Imposta Municipale Propria IMU:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00

Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: 5. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 6. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 7. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 8. il contratto deve essere registrato.	8,8 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,8 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco 1, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	8 per mille	
Immobili Merce (" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

RITENUTO di confermare che per l'anno 2022 il versamento dell'IMU avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1: 16/06/2022;
- Rata 2: 16/12/2022;

Tenuto conto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie inerenti le entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. di approvare per l'anno 2022 le seguenti aliquote, detrazioni e le assimilazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: 1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 4. il contratto deve essere registrato.	8,8 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,8 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco 1, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	8 per mille	
Immobili Merce ("fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

2. di approvare, per l'anno 2022 le scadenze relative al versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate nella seguente tabella:

<i>Rata di versamento</i>	<i>Scadenza</i>
Acconto	16 giugno 2022
Saldo	16 dicembre 2022

3. di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Sentita l'illustrazione del contenuto della proposta svolta dal Sindaco;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti: n. 7

Votanti: n. 7

Astenuti: n. =

Voti contrari: n. =

Voti favorevoli: n. 7

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti: n. 7

Votanti: n. 7

Astenuti: n. =

Voti contrari: n. =

Voti favorevoli: n. 7

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
CHIABERTO Emilio Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE